



**REPUBBLICA ITALIANA**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Originale sentenza                 | € 48,00        |
| Originale sent. Esecutiva digitale | € 16,00        |
| Diritti di cancelleria digitali    | € 9,18         |
| <b>Totale spese</b>                | <b>€ 73,18</b> |

Il Funzionario Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Caterina Giambanco  
F.to Digitalmente

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

## LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa Carra                      Presidente

Sergio Vaccarino                      Giudice relatore

Gioacchino Alessandro Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA 118/2024**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 69261 del registro di segreteria, Proposto dal Procuratore regionale contro Aprile Carmelo, nato a Scicli (RG) il 28 gennaio 1952, ed ivi residente in via Ospedale n. 38, CF. PRLCML52A28I535Z.

Udito all'udienza del 10 gennaio 2024 il Pubblico Ministero Vincenzo  
Liprino, non costituito il convenuto.

Esaminati gli atti e i fatti di causa.

## FATTO

Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 21 luglio 2023, il Procuratore regionale citava in giudizio il dott. Carmelo Aprile, dirigente medico in servizio presso l'U.O.C. di Gastroenterologia dell'Ospedale di Modica, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 29.775,22, oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell'Asp di Ragusa – Ospedale Maggiore di Modica, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

L'azione di responsabilità erariale azionata dal Procuratore regionale trova la sua genesi nella trasmissione ad opera della Procura della Repubblica di Ragusa della richiesta di rinvio a giudizio del citato convenuto in ordine ai reati continuati di truffa aggravata, abuso d'ufficio e peculato d'uso, per aver svolto occultamente attività libero professionale privata durante l'orario di servizio, avvalendosi dei locali, delle apparecchiature dei farmaci dell'ospedale Maggiore di Modica e facendosi corrispondere dai pazienti una somma senza emettere fattura e senza alcun versamento alla struttura ospedaliera.

L'attività investigativa ad opera dei Carabinieri dalla Stazione di Modica, consentiva di accertare che, nel periodo tra i mesi di settembre e novembre 2018, il sanitario convenuto in regime di esclusività dal 1° febbraio 2010, in assenza di qualsiasi autorizzazione allo svolgimento di attività professionale privata intramuraria, effettuava numerose visite mediche al di fuori del regime di prenotazione tramite il CUP, utilizzando i locali, le apparecchiature diagnostiche, la forza lavoro e i farmaci dell'Ospedale, percependo per ogni visita o esame un corrispettivo anche maggiore del prezzario regionale, per un totale complessivo di € 1.760,00, senza il rilascio di alcuna fattura.

Inoltre, si accertava che alcuni pazienti, pur non corrispondendo alcuna utilità al convenuto, non pagavano neanche il *ticket* dovuto alla struttura sanitaria.

Evidenzia il Pubblico Ministero che l'attività libero professionale veniva svolta in violazione del regime ALPI in vigore *ratione temporis*.

Per tali fatti l'ASP di Ragusa, con delibera n. 651 del 7 marzo 2019,

licenziava senza preavviso il convenuto e, successivamente, la Sezione penale del Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 78/2022, condannava il dott. Aprile alla pena di due anni di reclusione (pena sospesa) e € 600,00 di multa.

Ad avviso del requirente, il dott. Aprile avrebbe cagionato all'ASP di Ragusa un danno erariale composto dai compensi percepiti a titolo di indennità di esclusività per gli anni 2017 e 2018 per un totale di € 27.715,22, cui vanno sommati i corrispettivi illecitamente riscossi e che avrebbero dovuto essere versati all'Ospedale per € 1.760,00, oltre a € 300,00 in relazione alle prestazioni rese gratuitamente senza il pagamento del *ticket* sanitario, per un totale complessivo di € 29.775,22.

il Procuratore regionale, nel proprio atto di citazione, evidenzia la recidività della condotta del convenuto, già condannato in sede penale con sentenza n. 375/2019, per analoghi fatti illeciti, commessi nel periodo dal 2004 al 2011 presso l'Ospedale di Scicli.

Afferma che la prima voce di danno contestata si riferisce all'indennità percepita a seguito dell'adozione del rapporto di lavoro esclusivo (prevista dall'art. 42 del CCNL normativo 1998/2001 e dall'art. 5 del CCNL economico 2000/2001), a fronte dell'esercizio occulto dell'attività libero professionale, svolta durante l'orario di servizio, e perciò in aperto contrasto con la disciplina recata dagli artt. 15-*quater* e 15-*quinquies* del D.lgs. n. 502/1992, nonché dall'art. 72, comma 7, della L. n. 448/1998, considerato che il dott. Aprile non era autorizzato all'attività intramuraria.

La seconda e autonoma voce di danno discende dal disposto normativo recato dall'art. 53, comma 7-*bis* del D.lgs. n. 165/2001, ovvero sia dall'omesso riversamento all'ente ospedaliero dei compensi percepiti a seguito dell'esercizio dell'attività libero professionale in assenza della preventiva autorizzazione richiesta dal comma 7 del medesimo art. 53.

Secondo la prospettazione del requirente, la condotta tenuta dal sanitario è connotata dall'elemento soggettivo del dolo, come comprovato dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni dei pazienti, escussi a sommarie informazioni dai Carabinieri.

Inoltre, rileva il Procuratore regionale che il differente regime tra rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo, specie per quanto concerne i limiti all'attività professionale privata, appare chiaro e consolidato nel tempo sicché la condotta non può che essere frutto di una scelta deliberata di sottrarsi agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro esclusivo, pur assommando i vantaggi economici previsti per quest'ultimo con i guadagni derivanti dall'esercizio di attività libero professionale privata.

A seguito della notifica dell'invito a dedurre il dott. Aprile non si è avvalso delle facoltà difensive preprocessuali e non si è nemmeno costituito nel presente giudizio.

All'odierna udienza, il Procuratore regionale ha chiesto al Collegio la conferma della richiesta di condanna contenuta nell'atto di citazione.

Considerato in

## **DIRITTO**

Preliminarmente, il Collegio, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del c.g.c., deve dichiarare la contumacia del convenuto Carmelo Aprile perché, sebbene regolarmente citato, non ha ritenuto di costituirsi in giudizio.

La *causa petendi* del presente giudizio riguarda, in primo luogo, la violazione del divieto contenuto nell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, di assumere incarichi o, con riferimento al caso in esame, di svolgere attività libero professionale non debitamente autorizzata dall'Amministrazione (pubblica) datoriale.

Sotto un secondo profilo, viene anche contestata la violazione dell'obbligo di riversamento dei compensi così illecitamente percepiti, in favore della medesima pubblica amministrazione; violazione anch'essa foriera di responsabilità amministrativo-contabile, secondo quanto disposto dal successivo comma 7 – *bis* del medesimo articolo.

Tanto premesso, nel proprio atto di citazione il Procuratore regionale addebita al convenuto due autonome voci da danno: la prima per l'importo di € 27.715,22 inerisce alla percezione delle somme dovute a titolo di indennità di esclusività, negli anni 2017 e 2018 e la seconda di € 2.060,00 riguarda l'illecita percezione di compensi a seguito dello svolgimento illecito dell'attività libero professionale.

Appare utile rammentare come l'art. 15-*quater* del D.lgs. n. 502/1992, preveda che i dirigenti medici *“possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo”*.

Il successivo art. 15-*quinquies* prescrivendo la totale disponibilità del sanitario a prestare la propria attività lavorativa con impegno orario

contrattualmente definito, in favore dell'azienda, consente lo svolgimento di attività libero professionale individuale al di fuori dell'orario di servizio, in struttura dell'azienda sanitaria con possibilità di partecipare ai proventi dovuti dai fruitori di tate attività intramuraria.

In più, ai sensi dell'art. 72, comma 7, della L. n. 448/1998, il dirigente sanitario che opta per l'esercizio della libera professione intramuraria non può esercitare alcun'altra attività resa a titolo non gratuito (...), ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza; la violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti (...).

In disparte l'assoggettamento alla normativa primaria sopra richiamata, il dott. Aprile, in qualità di medico dipendente di una struttura ospedaliera pubblica, era pure tenuto al rispetto del Regolamento per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria (Regolamento ALPI), emanato con deliberazione del Direttore Generale dell'ASP di Ragusa n. 1542 del 23 luglio 2015:

in particolare, l'art. 1 prevede che *"l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda né generare situazioni di conflitto di interesse o forme di concorrenza sleale e lo svolgimento deve essere organizzato in modo da garantire...la piena funzionalità dei servizi ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva di prestazioni da*

*rendersi in regime istituzionale...l'ALPI non può essere utilizzata come canale di accesso privilegiato alle prestazioni in regime istituzionale e pertanto non può rappresentare uno strumento di elusione delle regole sulle liste di attesa".*

Il successivo art. 14 prevede che *"è espressamente fatto divieto effettuare prestazioni in regime libero professionale senza la preventiva prenotazione presso il CUP"*; l'art. 16 afferma che *"le prestazioni per l'attività libero professionali vanno saldate dal richiedente di norma prima della effettuazione della prestazione. Una copia della ricevuta di pagamento va trattenuta dal dirigente a fini di verifica e controllo"*.

Ebbene, il citato quadro normativo, tanto primario, quanto regolamentare è stato oggetto di reiterate violazioni da parte del dott. Aprile che non solo ha svolto l'attività libero professionale "non gratuita" in costanza di un rapporto di lavoro esclusivo - per il quale percepiva pure la relativa indennità - ma, per giunta, la svolgeva durante l'ordinario orario di servizio e attraverso l'utilizzazione dei locali della struttura ospedaliera, delle strumentazioni mediche e dei farmaci dell'ospedale, nonché violando pure il divieto di effettuare prestazioni sanitarie senza la necessaria prenotazione e pagamento del relativo ticket presso il CUP.

Orbene, la responsabilità del convenuto è pienamente acclarata dal corredo probatorio allegato dal requirente attraverso le intercettazioni telefoniche con le indicazioni ai pazienti su come evitare il pagamento in favore dell'ospedale, nonché le dichiarazioni dei pazienti escussi a

sommarie informazioni testimoniali che dimostrano come il dott. Aprile si sia sottratto ai suoi doveri di servizio e agli obblighi imposti dalla normativa citata.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il Collegio concorda con la connotazione dolosa della condotta contestata al convenuto che, peraltro, appare recidivo in quanto precedentemente condannato per fatti analoghi allorquando era in servizio presso l'ospedale di Scicli.

Parimenti indubitabile il nesso eziologico tra la condotta e il complessivo danno subito dall'ASP di Ragusa – Ospedale Maggiore di Modica.

Conclusivamente, acclarata la fondatezza delle contestazioni contenute nell'atto di citazione, anche l'assenza di difesa da parte del convenuto, induce il Collegio ad accogliere integralmente la richiesta di condanna formulata dal Procuratore regionale.

Pertanto, il convenuto va ritenuto responsabile del danno cagionato, tanto per la percezione dell'indennità di esclusiva per € 27.715,22, quanto per l'omesso riversamento all'Ospedale dei corrispettivi illecitamente riscossi per € 1.760,00, oltre a € 300,00 in relazione alle prestazioni rese gratuitamente senza il pagamento del ticket sanitario.

Conseguentemente il dott. Carmelo Aprile va condannato al risarcimento del danno di € **29.775,22** oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell'ASP di Ragusa – Ospedale Maggiore di Modica.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

**P. Q. M.**

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,

definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'atto di citazione,

condanna Carmelo Aprile al risarcimento, in favore dell'ASP di Ragusa

– Ospedale Maggiore di Modica, della somma di **€ 29.775,22** oltre

rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Condanna Carmelo Aprile al pagamento, in favore dello Stato, delle

spese di giudizio che si liquidano nella complessiva somma di **€ 316,19**

(trecentosedici/19).

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenziali.

Deciso in Palermo nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.

Il Relatore

Il Presidente

Sergio Vaccarino

Anna Luisa Carra

*f.to digitalmente*

*f.to digitalmente*

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente

